



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 febbraio 2019

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Maristella FILOMENA	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con delibera n. 14/2000 in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, da ultimo, dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la nota prot. n. 9974 del 2 maggio 2018, prot. C.d.c. n. 4768 in pari data, con cui il Comune di Rubano (PD) in persona del Sindaco pro-tempore ha chiesto un parere in merito al rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall'art. 142 del d.lgs. n. 285/1992 per gli introiti derivanti dall'accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dei limiti massimi di velocità;

VISTA l'ordinanza n. 11/2019 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO

Il Comune di Rubano, in persona del Sindaco pro-tempore, ha formulato a questa Sezione una richiesta di parere in merito all'ambito applicativo dall'art. 142 del d.lgs. n. 285/1992.

In particolare, il Sindaco ha chiesto se, con riguardo alle prescrizioni di cui al comma 12-bis della citata normativa, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50%

dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevati con apparecchi elettronici sia corretto detrarre da tale quota, oltre alle spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno

DIRITTO

La richiesta di parere sopra indicata è stata esaminata dalla Sezione Veneto, che dopo averla ritenuta ammissibile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, con delibera n. 323/2018/QMIG, ha rilevato quanto segue:

" La disciplina di riferimento è dettata dall'art. 142 del "Codice della strada il quale, dopo aver previsto i limiti massimi di velocità e le relative sanzioni (commi da 1 a 12), stabilisce la spettanza dei relativi proventi con l'attribuzione "in misura pari al 50 per ce e ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 1 2-ter e 12-quater", nel rispetto del principio di territorialità della sanzione (comma 12-bis).

Inoltre, l'articolo in esame prevede che gli enti titolari dell'entrata (ente titolare del diritto dominicale sulla strada ed ente accertatore della sanzione) destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi a ciascuno di essi spettanti "alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno" (12-ter).

Tenuto conto dei precedenti rinvenibili nella giurisprudenza maturata in sede consultiva e delle finalità di salvaguardia delle finanze comunali dagli oneri generati dalla funzione in esame, si ritiene comunque opportuno considerare gli effetti dell'entrata in vigore a regime dei principi del D.lgs. 118/2011.

In particolare, la disciplina di cui al punto 9.11.4, All. 4/1, D.l.gs. 118/2011, prevede che "Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario".

Con maggior dettaglio, l'Esempio n. 4 del medesimo Allegato del Decreto sull'armonizzazione, dedicato all'accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della strada, ricorda che "il legislatore, in deroga al principio contabile generale n. 2 dell'unità del bilancio, ha introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale" e stabilisce, in ossequio ai principi generali dettati in materia di entrate, che "Nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.).

Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione."

La congruità dell'accantonamento al FCDE, pertanto, consente all'ente locale di fronteggiare il rischio di credito che connota ogni entrata incerta.

Più precisamente, si prevede che "L'accertamento delle sanzioni avviene:

– alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;

– per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;

– per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.

(...)

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento."

Soprattutto, per quel che interessa in tal sede, l'Esempio di cui trattasi esplicitamente ribadisce che "Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada.

In corso di gestione, a fronte del monitoraggio delle entrate, del fondo crediti di dubbia esigibilità e delle spese finanziate con i proventi del codice della strada, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di bilancio e conseguentemente ad adeguare la delibera di Giunta che rappresenta il rispetto dei vincoli di destinazione."

L'esplicita previsione della deducibilità (soltanto) del FCDE e dei compensi all'eventuale concessionario sembrerebbe non consentire l'ulteriore facoltà di detrazione, prima del doveroso riparto delle risorse in esame, degli oneri amministrativi interni sostenuti dal Comune.

Tale impostazione risponde, inoltre, a una rigorosa applicazione del principio di unità (principio n. 2, All. 1, D.lgs. 118/2011) che prevede che "È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. (...) I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate" e del principio di universalità (principio n. 3, All. 1, D.lgs. 118/2011) per il quale "Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri

economico - finanziari del sistema di bilancio."

Si aggiunga che dai lavori preparatori della L. 120/2010, che ha introdotto il comma 12- bis all'art. 142 del Codice, si evince che nel testo approvato alla Camera (AA.CC. 44,419, 471, 649, 772, 844, 965, 1075, 1101, 1190, 1469, 1488, 1717, 1737, 1766, 1998, 2177, 2349) si prevedeva che "i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381" mentre "All'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento".

Nel testo approvato in Senato, invece, si legge l'attuale formulazione che prevede il riparto al 50% degli introiti di cui trattasi.

Tanto può suggerire che l'intento del legislatore sia stato quello di considerare le spese di accertamento incluse nella metà delle risorse percepite dall'ente accertatore da destinarsi anche al "potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale "(comma 12-ter, cit.).

D'altra parte, si vuole sottolineare come una simile interpretazione letterale sconterebbe l'effetto, indesiderabile nella logica di contenimento della spesa pubblica che informa l'attuale sistema giuridico, di portare i Comuni a dover prediligere l'integrale esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione delle sanzioni in parola, i cui oneri, come sopra riportato, possono essere detratti dall'ammontare delle somme da ripartire secondo quanto previsto dalle regole contabili vigenti, rispetto all'espletamento della funzione con mezzi propri".

Questa Sezione, alla luce della pluralità, e possibile divergenza, degli elementi interpretativi esposti, ha, pertanto, ritenuto di sottoporre alla valutazione del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, come da ultimo modificato dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014, l'opportunità di rimettere alla Sezione Autonomie la questione di massima così formulata: "si chiede se, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità secondo le previsioni di cui all'art. 142, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 285/1992, da versare a favore dell'ente proprietario della strada, sia corretto detrarre da tale quota, oltre alle spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno".

La questione medesima, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del decreto legge n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle Autonomie con ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 23 del 12 novembre 2018.

Successivamente, con nota del Presidente della Corte dei conti n. 1555 dell'11 dicembre 2018, è stata convocata la Sezione delle autonomie per pronunciarsi sulla deferita questione di massima.

La Sezione delle Autonomie ha risolto la questione di massima con pronuncia n. 1/SEZAUT/2019/QMIG, deliberata nell'Adunanza del 21 dicembre 2018.

Nella stessa, dopo un preliminare richiamo al quadro normativo rilevante ai fini della questione proposta, si è considerato che:

“2. La norma di cui al soprarichiamato art. 142 introduce, rispetto al vincolo di destinazione ex art. 208 del codice della strada che riguarda tutti i provvedimenti sanzionatori stradali, un criterio speciale (in senso conforme: Sez. contr. Molise n. 96/2014/PAR) di attribuzione e riparto dei proventi da sanzioni amministrative che si fonda, per un verso, sulle specifiche violazioni ivi contemplate (superamento dei limiti massimi di velocità) e, per altro verso, sulle peculiare modalità di accertamento (attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121). Tale criterio sancisce, diversamente dal precitato art. 208, una doppia titolarità di attribuzione dei proventi indicati che contempla non più il solo ente di appartenenza dell'organo accertatore, ma anche l'ente proprietario della strada sulla quale è stata rilevata la contravvenzione per superamento dei limiti massimi di velocità. La ratio di entrambi i vincoli di destinazione posti dalle due norme è la medesima: individuare risorse per potenziare i servizi di sicurezza della circolazione stradale e della tutela delle connesse esigenze di incolumità pubblica, adottando tutte le misure idonee a tale scopo. In sostanza, l'elencazione delle spese cui possono essere destinate le risorse di cui si scrive rappresenta una cautela posta a tutela della corretta costruzione degli equilibri di bilancio in funzione di un'adeguata soddisfazione di rilevanti interessi pubblici che si riconnettono alla missione 03 del bilancio (“Ordine pubblico e sicurezza”).

3...omissis...con riferimento alla possibilità di scorporo della spesa per il personale impiegato nel servizio, va evidenziato che la sopraevidenziata specialità della norma che stabilisce la specifica destinazione dei proventi ne supporta una lettura interpretativa che non può non tener conto del tenore letterale dell'inciso “ivi comprese le spese relative al personale” contenuto nel comma 12-ter. Questa Sezione ha ripetutamente esposto (si veda deliberazione n. 28/QMIG/2015 e le precedenti ivi richiamate) le ragioni che inducono a privilegiare interpretazioni il più possibile aderenti al tenore letterale delle norme rispetto a soluzioni ermeneutiche additive o derogatorie.

E, nella stessa ottica, appare anche opportuno un riesame degli elementi interpretativi portati dalla Sezione remittente all'attenzione di questo Collegio anche per quanto concerne la detraibilità delle spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica della violazione ed a quelle successive relative alla riscossione della sanzione, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevati con apparecchi elettronici.

Ci si riferisce, in particolare, all'orientamento di alcune Sezioni regionali (Sez. contr. Umbria n. 66/2014; Sez. contr. Toscana n. 104/2010), richiamato anche dall'ente richiedente, che risulta esplicitato da ultimo nel parere reso dalla Sezione Emilia-Romagna con deliberazione n. 44/2016/PAR. La predetta Sezione regionale, infatti, ha osservato che “Una interpretazione restrittiva della norma contrasterebbe con le finalità cui la norma stessa è preordinata – di destinazione dei proventi delle sanzioni al miglioramento della viabilità e della circolazione stradale –, nonché con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica... La specifica destinazione attribuita ai proventi, che non ne comprende anche l'utilizzo per spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione, fa dunque ritenere che questi siano da considerarsi al netto di tali spese e dunque, nella specie, al netto delle spese connesse al

rilevamento (spese noleggio autovelox), all'accertamento (software e banche dati) e alla notifica della violazione, nonché di quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Orbene, tale orientamento non può ritenersi condivisibile, considerando non solo la volontà espressa del legislatore, ma anche, e propriamente, la finalità della normativa in oggetto.

Sotto il primo profilo, rilevano i lavori preparatori della citata legge n. 120/2010 (che ha introdotto il comma 12-bis all'art. 142 del Codice) il cui testo approvato alla Camera (AA.CC. nn. 44, 419, 471, 649, 772, 844, 965, 1075, 1101, 1190, 1469, 1488, 1717, 1737, 1766, 1998, 2177, 2349) prevedeva che "i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381" e "All'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento". Appare evidente che l'eliminazione di tale ultimo inciso dal testo finale approvato in Senato e non più presente, pertanto, nell'attuale formulazione del comma 13-ter della norma in esame, chiarisce l'intento del legislatore di considerare le spese di accertamento incluse nella metà delle risorse percepite dall'ente da cui dipende l'organo accertatore. Ulteriore conferma a favore di tale opzione interpretativa proviene dal già richiamato punto 9.11.4 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 ("Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario") dove tra le spese detraibili non sono menzionate quelle accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione.

Per quanto riguarda, poi, il profilo relativo alla finalità della normativa in esame, va evidenziato che la stessa è chiaramente indicata dal legislatore proprio nel "potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale". In altri termini, il vincolo di destinazione previsto dal legislatore è finalizzato ad incrementare l'attività connessa ad un servizio pubblico (quello di "polizia stradale, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del "codice della strada") attribuito agli enti comunali per quanto concerne i centri abitati. Ne segue che dalla quota stabilita dalla norma per potenziare l'indicato servizio pubblico non possono detrarsi le spese connesse a quella attività, salvo una specifica deroga (non presente nel caso di specie) espressamente prevista dalla legge. Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione che dalle risorse vincolate al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e quindi destinate alla copertura delle relative spese, si debbano sottrarre dalla quota attribuita all'ente accertatore proprio quelle spese alla cui copertura è finalizzato il vincolo sui proventi voluto dal legislatore.

4. Sul piano sistematico, infine, sembra opportuno fornire qualche ulteriore precisazione in merito al richiamo, operato dalla Sezione remittente, ai principi introdotti dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

In particolare, si fa riferimento alla disciplina di cui al punto 9.11.4, All. 4/1, d.lgs. n. 118/2011, per la quale "Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle

entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario”.

Va evidenziato, al riguardo, che le precisazioni contenute nel principio applicato di cui all’Allegato 4/1, concernente la programmazione dei bilanci e richiamato per le regole applicative esposte al punto 9.11.4, sono riferite al criterio di determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio prima dell’approvazione del rendiconto, vale a dire sulla base del risultato presunto calcolato con i dati di preconsuntivo. Il principio precisa che la quota in questione, da esporre nell’apposita tabella di calcolo dove si individuano le risorse correlate ai futuri impieghi (per ovvie esigenze di copertura) deve essere determinata al netto del FCDE e delle spese per il concessionario. È di tutta evidenza che questi criteri, derivati dai principi contabili applicati - quindi da norme tecniche di dettaglio di specificazione e di interpretazione delle norme contabili e dei principi generali - hanno lo scopo esclusivo di garantire la corretta rappresentazione in bilancio delle risorse vincolate a copertura di spese della medesima natura. Non si può ritenere, pertanto, che tali criteri contabili possano assumere valenza ai fini della individuazione delle presunte quote di risorse da scorporare prima del riparto dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

D’altra parte, la deduzione del FCDE non potrebbe costituire il puntuale criterio di quantificazione delle risorse da ripartire anche in ragione del fatto che l’accantonamento in bilancio di questo fondo è oggetto, secondo le corrette regole gestionali, di monitoraggio e verifiche della sua congruità in corso di esercizio e a fine esercizio dalle quali può conseguire una rimodulazione dello stesso fondo. Si aggiunga che le poste residue che sono coperte dal FCDE nel corso dei successivi esercizi possono essere rimosse così come essere cancellate, potendone conseguire una modifica della quantificazione del FCDE operata, in ipotesi, a distanza di tempo dal riparto dei proventi ed una rimodulazione del riparto stesso.

Analogamente, dall’esempio n. 4 dell’Allegato 4.2 (principio contabile applicato della contabilità finanziaria), relativo all’esplicazione dei criteri ai quali informare l’accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada (“Per quanto riguarda invece il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, la somma da destinare è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità previsto e le spese previste per compenso al concessionario. Su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall’art. 208 del codice della strada”), non può dedursi un criterio di riduzione dell’importo che risponda a ragioni diverse da quelle di una corretta costruzione degli equilibri di bilancio, da realizzare attraverso una quantificazione delle risorse in funzione di una copertura che risulti credibile, sufficientemente sicura e non arbitraria delle spese vincolate ad esse correlate. Si sottolinea che tale esigenza riguarda allo stesso modo entrambi gli enti destinatari per legge dei proventi da sanzioni. Va considerato, infatti, che proprio in ragione del precitato Esempio n. 4, tali entrate sono accertate con la notifica del verbale di contravvenzione e da quel momento l’importo della sanzione diviene esigibile, mentre in un arco temporale successivo vanno a collocarsi gli eventi relativi all’effettivo introito, ivi compreso l’esito di un eventuale contenzioso. In funzione di tale criterio di imputazione al bilancio, entrambi gli enti dovranno iscrivere le poste attive operando l’accantonamento al FCDE, in modo da evitare che sia il solo ente accertatore, provvedendo al totale accantonamento sull’intero importo da ripartire, a subire una compressione eccessiva degli spazi di spesa di sua competenza.

E’ altresì evidente che il riparto fatto sulla base dei soli accertamenti è soggetto a successivi

ricalcoli e compensazioni proprio in funzione delle vicende posteriori alla fase dell'accertamento, in quanto l'ente accertatore rimane il soggetto di riferimento degli ulteriori rapporti giuridici che dovessero insorgere, ad esempio, in sede contenziosa.

Dall'interpretazione del complesso normativo sopra richiamato, pertanto, consegue che, con riguardo ai proventi sanzionatori derivanti dall'accertamento della violazione delle norme in materia di limiti di velocità, il riparto deve essere calcolato al lordo del FCDE, essendo obbligo specifico di ciascun ente titolare dei proventi quello di iscrivere in bilancio le corrispondenti poste attive al netto dell'accantonamento in bilancio del FCDE".

All'esito delle considerazioni che precedono, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 323/2018/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione."

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

P.Q.M.

1. Ritiene che il suddetto principio espresso dalla Sezione delle Autonomie abbia fornito risposta al quesito proposto dal Comune di Rubano (PD).
2. Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco e al Segretario Comunale del Comune di Rubano (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2019.

IL MAGISTRATO RELATORE

F.to Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

F.to Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il 22 maggio 2019

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to Letizia Rossini